
CAPITOLATO SPECIALE

PER

**L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI ASSISTENZA DOMICILIARE
DELLA COMUNITÀ DELLA VAL DI NON**

LOTTI 1 E 2

**(Allegato alla RICHIESTA DI OFFERTA – RDO SUL MEPAT CON IL
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA)**

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto	3
Art. 2 – Destinatari degli interventi	3
Art. 3 – Descrizione del servizio	4
Art. 4 – Modalità organizzative	5
Art. 5 – Coordinamento tecnico e operativo	6
Art. 6 – Obblighi dei contraenti in rapporto al software ceduto in comodato	7
Art. 7 – Modalità di integrazione con i servizi	8
Art. 8 – Strutture e mezzi a disposizione	8
Art. 9 – Obblighi a carico dell'appaltatore	8
Art. 10 – Obblighi a carico della stazione appaltante	10
Art. 11 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	10
Art. 12 – Documenti che fanno parte del contratto	11
Art. 13 – Durata del contratto	12
Art. 14 – Importo del contratto	12
Art. 15 – Direttore dell'esecuzione del contratto	13
Art. 16 – Avvio dell'esecuzione del contratto	13
Art. 17 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	13
Art. 18 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	13
Art. 19 – Corrispettivi	13
Art. 20 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	14
Art. 21 – Controlli sull'esecuzione del contratto	15
Art. 22 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore	16
Art. 23 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	16
Art. 24 – Subappalto	16
Art. 25 – Tutela dei lavoratori	17
Art. 26 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto	18
Art. 27 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto	18
Art. 28 – Sicurezza	19
Art. 29 – Elezione di domicilio dell'appaltatore	20
Art. 30 – Proprietà dei prodotti	20
Art. 31 – Trattamento dei dati personali	20
Art. 32 – Garanzia definitiva	20
Art. 33 – Obblighi assicurativi	21
Art. 34 – Penali	21
Art. 35 – Risoluzione del contratto	22
Art. 36 – Clausole di risoluzione espressa	22
Art. 37 – Recesso	23
Art. 38 – Definizione delle controversie	23
Art. 39 – Tracciabilità dei flussi finanziari	24
Art. 40 – Obblighi in materia di legalità	24
Art. 41 – Spese contrattuali	25
Art. 42 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip	25
Art. 43 – Disposizioni anticorruzione	25
Art. 44 – Norma di chiusura	25

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento ad un soggetto terzo del Servizio di assistenza domiciliare (SAD) a favore di persone anziane e adulte, non autonome sotto il profilo organizzativo-gestionale, residenti nel territorio della Comunità della Val di Non, per la durata di 36 (trentasei) mesi.
2. I servizi oggetto d'appalto si configurano come un sistema di prestazioni programmate e personalizzate sulle necessità dell'utente, da svolgersi prevalentemente presso il suo normale domicilio o la sua dimora abituale, in attuazione del Progetto Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) definito dal Servizio per le politiche sociali e abitative della Comunità.
3. L'appalto è suddiviso nei seguenti due lotti funzionali individuati per ambito territoriale e relativo bacino d'utenza:
 - Lotto 1: corrisponde al territorio del comune di Ville d'Anaunia e al relativo bacino d'utenza, compreso il centro sociale/appartamento semi-protetto di Cles;
 - Lotto 2: corrisponde al territorio dei comuni di Borgo d'Anaunia, Ronzone e Ruffrè-Mendola e al relativo bacino d'utenza, compreso il centro sociale/alloggi protetti di Ruffrè.
4. Tenuto conto delle fluttuazioni periodiche nella domanda di servizio da parte dell'utenza e in relazione alle esigenze del servizio, il monte ore complessivo è suddiviso nei due lotti funzionali dell'appalto, come dettagliato nella sotto riportata tabella:

Lotti	Monte ore annuale			Monte ore triennale
	2020	2021	2022	
• Lotto 1	6.000	6.000	6.000	18.000
• Lotto 2	6.000	8.000	10.000	24.000

5. I valori del monte ore annuale e triennale di cui sopra rivestono carattere indicativo e non costituiscono impegno specifico per la stazione appaltante; essi devono essere considerati in relazione alle esigenze variabili di sostituzione di analoghe figure professionali dipendenti della stazione appaltante e alle fluttuazioni periodiche della domanda di servizio nel corso dell'anno, come ad esempio nei mesi estivi e di inizio autunno.
6. L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio secondo le modalità previste dal presente Capitolato e alle condizioni economiche di cui alla propria offerta, essendo escluse variazioni di prezzo, rimborsi, indennizzi di sorta, salvo quanto stabilito all'art. 19, comma 4, del presente Capitolato.

Art. 2 – Destinatari degli interventi

1. Possono fruire degli interventi oggetto dell'appalto persone o nuclei familiari residenti nel territorio di competenza della Comunità segnalati dal Servizio per le politiche sociali e abitative, autorizzati dalla competente struttura organizzativa della Comunità, ed in particolare quelle persone che, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali ed essendo privi di adeguata e sufficiente assistenza, necessitano di sostegno, in via temporanea o continuativa, in relazione al verificarsi di situazioni di deficienza funzionale da qualsiasi causa dipendente o di situazioni che comportino il rischio di emarginazione. In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, sono destinatari degli interventi di aiuto domiciliare,

adulti in situazioni di marginalità, persone anziane, soggetti in condizioni di disabilità o con problemi di salute mentale, famiglie problematiche con figli minorenni e, più in generale, quelle multiformi situazioni connesse a stati di non autosufficienza o comunque di ridotte capacità funzionali.

2. L'assistenza domiciliare può essere erogata anche a persone che vivono in comunità, siano esse laiche o religiose, sempre che dette comunità non siano in grado di provvedere autonomamente ai bisogni di assistenza delle medesime persone.
3. Gli interventi di assistenza domiciliare possono essere altresì erogati nei confronti di persone presenti sul territorio della Comunità e residenti nei comuni della Provincia di Trento, su richiesta della Comunità di appartenenza, qualora ricorrano le condizioni per la continuità assistenziale.

Art. 3 – Descrizione del servizio

1. Il servizio di cui all'art. 1, nel dettaglio di seguito descritto, trova esecuzione presso il domicilio e/o la dimora abituale degli utenti o presso i centri sociali territoriali, a carattere residenziale e/o semiresidenziale, dove essi risultino inseriti ovvero accolti, fatte salve le attività di accompagnamento e/o disbrigo pratiche. I centri sociali territoriali, potenzialmente individuati come sedi del servizio, sono indicati nel DUVRI allegato sub 3) al presente Capitolato speciale.
2. L'appaltatore deve garantire che l'attività organizzativa e le modalità di espletamento del servizio (inteso come attivazioni di nuovi utenti, cessazioni di utenti, percorsi, ...) siano preventivamente concordate con la stazione appaltante. L'appaltatore s'impegna ad attuare gli interventi di assistenza domiciliare in aderenza al Progetto Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) elaborato da parte del Servizio per le politiche sociali e abitative della Comunità.
3. Le prestazioni di assistenza domiciliare, individuate dal Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato dalla Provincia Autonoma di Trento, dalla ulteriore normativa di settore e dalle Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di livello locale, consistono, a titolo esemplificativo, nelle seguenti:

a. Cura ed aiuto della persona:

- aiuto nell'igiene e nella cura personale (bagno, manicure, pedicure, lavaggio capelli, ...);
- attività di mobilitazione volte a favorire la deambulazione;
- supporto e aiuto per il confezionamento dei pasti;
- prestazioni concordate integrative di attività riabilitative e sanitarie a tutela della salute;
- attività di supporto raccordinate a programmi integrati con i Servizi di salute mentale finalizzati alla stimolazione, al sostegno psico-relazionale e all'integrazione sociale;
- accompagnamento individualizzato per il disbrigo di faccende personali (ritiro pensione, visita medica, ...);
- trasporto per accesso ai Servizi ed alle strutture socio-sanitarie territoriali (Centri diurni e di servizi, circoli anziani, ...).

b. Attività di sostegno relazionale alla persona e di aiuto nella gestione di compiti familiari:

- supporto alla vita di relazione, accompagnamento per l'accesso ai servizi del territorio e per il disbrigo di commissioni personali, attività di integrazione con la comunità locale;
- accompagnamento per favorire i rapporti ed i collegamenti con l'esterno (organismi associativi, feste e ricorrenze, momenti religiosi e di culto, amicizie, attività socio-culturali-ricreative, ...);

- aiuto nella gestione dei compiti familiari, anche a favore di minori o di soggetti con menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali.

c. Governo della casa:

- riordino ed igiene dell'abitazione;
- pulizia degli effetti personali, del vestiario e della biancheria, lavaggio, stiratura, rammendo;
- spesa per generi di prima necessità;
- altre incombenze per la gestione della casa.

d. Supporto e formazione ai caregivers.

4. Le prestazioni di aiuto domiciliare possono essere richieste dai competenti organi della Stazione appaltante all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 18.00 (solo in casi particolari e limitati fino alle ore 20.00) nei giorni della settimana dal lunedì alla domenica (inclusi sabato e festivi), comprese le festività infrasettimanali; il servizio nei giorni festivi sarà attivato in relazione a particolari necessità e tenendo conto delle risorse familiari e della rete, su indicazione del Servizio per le politiche sociali e abitative della Comunità.
5. La durata di ogni singolo accesso presso gli utenti non può essere di norma inferiore ai 15 minuti (salvo eccezioni, previamente concordate, per accessi di minore durata) e può variare secondo moduli aggiuntivi di 15 minuti.
6. In caso di assenza non prevista dell'utente, in quanto non comunicato almeno il giorno lavorativo antecedente la programmata erogazione, è comunque riconosciuto all'appaltatore un impegno orario a forfait di trenta minuti. L'appaltatore è comunque tenuto ad avvisare prontamente il Servizio per le politiche sociali e abitative della Comunità dell'assenza dell'utente.

Art. 4 – Modalità organizzative

1. L'appaltatore è tenuto a prestare la sua attività su tutto il territorio d'ambito della Comunità, secondo la distribuzione del monte ore annuo di cui al precedente art. 1, sulla base del Progetto Assistenziale Individualizzato (P.A.I.), predisposto dall'assistente sociale di zona. Il P.A.I. contiene tutte le informazioni necessarie a svolgere il servizio in modo efficace e gli obiettivi da conseguire sulla specifica situazione. Qualora per qualsiasi motivo l'operatore sia impedito a raggiungere il posto di lavoro, l'appaltatore s'impegna a garantire il servizio con altro dipendente in possesso dei requisiti prescritti, salvo motivati casi di emergenza improvvisa.
2. Per quanto riguarda le assenze del personale dipendente dell'appaltatore, lo stesso s'impegna a provvedere alla sua immediata sostituzione con altro personale idoneo debitamente informato sulla tipologia di assistenza, onde garantire l'adeguata assistenza presso l'utente, avvisando in caso di ritardo.
3. Per far fronte alle richieste la Comunità invia all'appaltatore una richiesta con preavviso scritto di almeno 48 ore, allegando i relativi P.A.I., in cui viene, altresì, indicata la data di attivazione o prosecuzione del servizio domiciliare e la durata dello stesso. Per far fronte alle richieste di motivata urgenza, la Comunità invia all'appaltatore una richiesta con preavviso scritto di almeno 24 ore, allegando i P.A.I.
4. I servizi affidati all'appaltatore possono essere revocati o sospesi per cause proprie dell'utente, quali il decesso, il ricovero ospedaliero, la rinuncia, ... Per garantire l'indispensabile continuità nel rapporto con l'utente, l'appaltatore organizza gli interventi in modo da limitare, di norma, il turn-over. Salvo casi particolari, è escluso l'utilizzo contemporaneo di operatori dell'appaltatore e di operatori di assistenza della Comunità per lo stesso utente.

5. L'appaltatore presta la propria attività su tutto il territorio della Comunità ed eventualmente anche al di fuori di questo, in particolare per quanto attiene i servizi di accompagnamento e l'accesso a strutture.

Art. 5 – Coordinamento tecnico e operativo

1. La Comunità provvede, attraverso il proprio Servizio per le politiche sociali e abitative, ad accogliere le domande di accesso ai servizi, ad accertare lo stato di bisogno e a formulare i P.A.I. degli utenti in eventuale integrazione con il comparto sanitario. Le verifiche/valutazioni in itinere devono realizzarsi con il coinvolgimento dell'appaltatore, ottimizzando gli strumenti operativi comuni fra cui, in particolare, la modulistica e la rilevazione dell'entità dei servizi prestati presso l'utente.
2. L'appaltatore s'impegna a realizzare i P.A.I. degli utenti assegnati, organizzando autonomamente le proprie risorse umane e strumentali, mantenendo sistematici contatti con il Servizio politiche sociali e abitative per riferire circa l'andamento degli interventi e la situazione dell'utente, ai fini di eventuali adeguamenti dei progetti medesimi, di cui rimane responsabile il Servizio politiche sociali e abitative della Comunità.
3. L'appaltatore attraverso il proprio Coordinatore di servizio, è tenuto a:
 - mantenere i rapporti con il Servizio politiche sociali e abitative della Comunità e in particolare con le assistenti sociali referenti per i singoli casi, con cadenza almeno quindicinale;
 - curare la realizzazione dei piani di lavoro, tenendo conto dei P.A.I. e delle priorità indicate dalle assistenti sociali referenti per il caso;
 - acquisire tutte le informazioni necessarie (schede utenti, ...) per attivare e svolgere il servizio in modo appropriato ed efficace, attraverso i propri operatori;
 - trasmettere alla Comunità le eventuali modifiche da apportare al Progetto Assistenziale Individualizzato iniziale per sopraggiunte variazioni sullo stato di bisogno dell'utente;
 - assicurare la propria partecipazione agli incontri concordati con l'assistente sociale di zona, accompagnato, in caso di necessità, dal personale dell'appaltatore adibito all'assistenza domiciliare. Tali incontri rivestono finalità di programmazione, verifica della regolare attuazione dei P.A.I., valutazione della coerenza degli interventi svolti dal personale dell'appaltatore con gli obiettivi stabiliti per il singolo utente e messa in atto delle eventuali variazioni, anche con l'ausilio delle indicazioni fornite dagli operatori, sia attraverso il coordinamento interno dell'appaltatore che tramite idonei strumenti e procedure concordati. Le ore a ciò dedicate, fino a un massimo di tre ore mensili totali per operatore domiciliare dipendente dell'appaltatore, non sono computabili in sede di liquidazione mensile;
 - consentire, su richiesta, la partecipazione dell'assistente sociale di zona alle riunioni di coordinamento degli operatori socio-assistenziali della stessa zona dell'appaltatore con il Coordinatore di servizio;
 - assicurare il coinvolgimento, in situazioni di particolare complessità e/o urgenza, su indicazione del Servizio politiche sociali e abitative o del Coordinatore di servizio, degli operatori direttamente impiegati nell'erogazione delle prestazioni;
 - avere piena conoscenza del servizio e degli operatori;
 - curare la regolarità delle presenze del personale impegnato e provvedere alla tempestiva sostituzione per assicurare la continuità e la regolarità degli interventi;

- essere in grado di far fronte a qualsiasi problematica di carattere ordinario o straordinario per garantire il corretto espletamento del servizio oggetto del presente appalto durante tutta la fascia oraria di servizio;
- segnalare immediatamente alla Comunità le eventuali sostituzioni del Coordinatore di servizio;
- assicurare una presenza, al bisogno, del Coordinatore di servizio stesso, nella sede della Comunità della Val di Non, un giorno alla settimana, da concordare, almeno dalle ore 8.30 alle ore 10.00, e reperibile telefonicamente nelle fasce di servizio prestato dagli operatori dell'appaltatore (senza che queste siano riconosciute come ore di assistenza domiciliare da parte della Comunità);
- collaborare con il Servizio politiche sociali e abitative della Comunità nell'attivare interventi di ascolto dell'utenza, per monitorare la qualità del servizio e il grado di soddisfazione.

L'appaltatore s'impegna, inoltre, a mettere a disposizione apparecchiature telefoniche idonee all'installazione degli applicativi forniti dalla Comunità per tutte le rilevazioni inerenti il servizio prestato e adottare anche strumenti di lavoro (schemi, griglie, ...), a supporto del sistema informativo.

4. La Comunità è tenuta a:

- garantire l'accesso a tutte le informazioni necessarie (schede utenti, ...) per attivare e svolgere il servizio in modo appropriato ed efficace;
- comunicare ogni nuova attivazione di servizi di assistenza domiciliare, che l'Ente intende affidare all'appaltatore, specificandone la tipologia, la fascia oraria e fornendo tutte le informazioni necessarie per definire il tipo di Progetto Assistenziale Individualizzato da mettere in atto;
- comunicare ogni richiesta di variazione dell'orario dei servizi di assistenza domiciliare e di sostituzione del personale dipendente della Comunità;
- consegnare ad ogni nuova attivazione l'apposita tessera di rilevazione degli accessi al servizio, da conservarsi al domicilio dell'utente;
- fornire le tecnologie telematiche per le rilevazioni inerenti il servizio prestato.

5. A livello semestrale può essere previsto un incontro tra i referenti del Servizio politiche sociali e abitative – assistenti sociali, Coordinatore di servizio e staff tecnico e operativo dell'appaltatore su tematiche di interesse comune, senza che queste siano riconosciute come ore di assistenza domiciliare da parte della Comunità.

6. Qualsiasi iniziativa che esuli dai piani di lavoro e che coinvolga gli utenti e le loro famiglie deve essere concordato preventivamente con il Servizio per le politiche sociali e abitative della Comunità.

Art. 6 – Obblighi dei contraenti in rapporto al software ceduto in comodato

1. L'appaltatore si assume l'impegno di conservare e custodire il software e i dati rilevati per l'attività di servizio con la diligenza del buon padre di famiglia, osservando le cautele d'uso per la loro migliore conservazione, senza concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito, che oneroso, in assenza di specifico consenso scritto della Comunità.
2. L'appaltatore s'impegna a restituire i beni di cui sopra su richiesta della Comunità e comunque alla scadenza del presente contratto, nello stesso stato in cui vengono consegnati.
3. A partire dalla data di consegna dei beni e fino alla scadenza del contratto, l'appaltatore si assume i rischi per la perdita o il danneggiamento parziale o totale di quanto dato in comodato qualunque ne sia la causa, esclusi il caso fortuito e la forza maggiore. La proprietà dei beni rimane, come per legge, alla Comunità, che dichiara di rinunciare ad ogni diritto di risarcimento e ad ogni azione di rivalsa nei

confronti dell'appaltatore, nel caso di deperimento dei beni oggetto del presente comodato, dovuto a cause non imputabili a quest'ultimo.

4. L'appaltatore s'impegna, infine, ad usare quanto sopra esclusivamente per la registrazione degli accessi presso l'utenza.

Art. 7 – Modalità di integrazione con i servizi

1. Al fine di realizzare l'integrazione tra servizi, l'appaltatore s'impegna ad orientare la propria attività ai principi informativi della L.P. 27.07.2007, n. 13 e ad attenersi alle specifiche indicazioni contenute nel Piano sociale della Comunità della Val di Non.
2. L'appaltatore, nell'ambito delle indicazioni fornite dal Servizio politiche sociali e abitative della Comunità, è tenuto a perseguire l'integrazione con altre realtà che operano nei servizi sociali e sanitari presenti nel medesimo ambito territoriale per una migliore finalizzazione delle risorse rispetto all'evoluzione dei bisogni.
3. Al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal progetto individualizzato l'appaltatore, nel rapportarsi con gli operatori dei servizi sociali e sanitari di base e specialistici, deve privilegiare modalità che valorizzino la complementarietà delle competenze e dei ruoli.

Art. 8 – Strutture e mezzi a disposizione

1. Per l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, l'appaltatore fornisce al proprio personale i necessari dispositivi, attrezzature e mezzi necessari all'espletamento del servizio, simili a quelli forniti dalla Comunità ai propri operatori.
2. In relazione alle prestazioni di trasporto, l'appaltatore è tenuto, in riferimento all'art. 3, comma 3, lett. a., a garantire anche i trasporti a favore degli utenti con personale ed automezzi a ciò autorizzati, corrispondentemente alle modalità con cui la Comunità gestisce questa tipologia di servizio.
3. Il personale dell'appaltatore deve:
 - essere dotato di idoneo mezzo di trasporto;
 - essere munito di patente di guida categoria B in corso di validità;
 - essere munito di tessera/cartellino di riconoscimento con fotografia, riportante nome, cognome, qualifica e ragione sociale della Ditta aggiudicataria, che deve essere appuntato in modo visibile durante l'espletamento del servizio.

Art. 9 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto di servizio e al presente Capitolato.
2. La stipula del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La stipula del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. Per una corretta gestione e verifica del servizio l'appaltatore deve assicurare personale di assistenza, di direzione e coordinamento tecnico-operativo adeguato e in numero sufficiente a garantire il regolare e qualificato svolgimento del servizio

oggetto del contratto. Al riguardo si precisa che le richieste di servizio di assistenza domiciliare non sono distribuite in modo omogeneo nell'arco di un anno ma potranno subire variazioni, anche significative. Nell'organizzazione dei servizi, la rotazione del personale deve essere limitata e graduale nel tempo.

5. Per quanto sopra specificato, nel rispetto del monte ore annuo di cui al precedente art. 1 per ciascuno dei due lotti e tenuto conto delle fluttuazioni mensili nella domanda proveniente dall'utenza del servizio, l'appaltatore s'impegna ad assicurare, durante l'intera durata del contratto, contemporaneamente, almeno il seguente numero di operatori/operatrici di assistenza:

- Lotto n. 1: numero 6 (sei) operatori/operatrici di assistenza domiciliare, con orario almeno pari a 24 ore settimanali;
- Lotto n. 2: numero 7 (sette) operatori/operatrici di assistenza domiciliare, con orario almeno pari a 24 ore settimanali.

Il numero di operatori/operatrici di assistenza di cui sopra riveste carattere indicativo e deve essere considerato in relazione al monte ore annuale, alle esigenze variabili di sostituzione di analoghe figure professionali dipendenti della stazione appaltante, e alle fluttuazioni periodiche del servizio nel corso dell'anno, come ad esempio nei mesi estivi e di inizio autunno.

6. Nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 27, gli operatori/operatrici di assistenza assunti dall'appaltatore devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti dal Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato dalla Provincia Autonoma di Trento e dalla ulteriore normativa di settore.
7. In relazione alle nuove assunzioni effettuate dall'appaltatore, gli operatori/operatrici di assistenza devono essere in possesso delle qualifiche di OSS (operatore socio-sanitario) o OSA (operatore socio-assistenziale), per una quota non inferiore al 30%.
8. In aggiunta al personale di cui al punto precedente, l'appaltatore s'impegna a mettere a disposizione una figura di Coordinatore di servizio di cui all'art. 5 comma 3, in possesso di un diploma di laurea in ambito psico/socio/pedagogico con esperienza almeno triennale di coordinamento nei servizi socio-assistenziali o socio-sanitari per anziani, non anteriore al 31.12.2015.
9. Il personale dell'appaltatore deve:
- saper leggere, scrivere e parlare correttamente la lingua italiana;
 - rispettare l'obbligo di riservatezza sulle informazioni di cui è venuto a conoscenza per effetto dei presenti servizi, ed in particolare su fatti e circostanze relativi a persone e dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio o in funzione dello stesso. I singoli operatori/coordinatore si considerano incaricati del trattamento dei dati dei quali siano venuti a conoscenza nel corso dell'attività svolta, ai sensi del successivo art. 31.
10. L'appaltatore è tenuto, inoltre, a:
- a. comunicare alla stazione appaltante, prima della consegna dell'appalto i nominativi del personale impiegato, con indicazione della qualifica professionale e dei certificati di servizio; ogni variazione di personale deve essere preventivamente comunicata alla stazione appaltante;
 - b. formare il personale impiegato nel servizio secondo i tempi e le modalità proposte nel piano di formazione presentato in gara assicurando l'acquisizione di adeguate conoscenze, attraverso la partecipazione a specifici corsi di formazione e di aggiornamento in materia socio-assistenziale/sanitaria;
 - c. far rispettare al personale impiegato le norme di educazione che definiscono i criteri di comportamento civile e di correttezza nel lavoro;
 - d. garantire il possesso, ove previsto da specifica normativa di settore, da parte del personale impiegato, dei requisiti professionali e sanitari occorrenti;

- e. presentare mensilmente alla stazione appaltante le distinte comprovanti la data e l'ora dei servizi prestati fronte utente; una volta eseguito il controllo di tali distinte, la stazione appaltante autorizza l'emissione delle relative fatture che sono accompagnate dall'elenco giornaliero e cumulativo mensile degli utenti cui sono state erogate le ore di assistenza domiciliare;
 - f. collaborare con la stazione appaltante nel raccogliere le variazioni settimanali delle ore erogate, provvedendo ad informare in modo tempestivo relativamente a cessazioni, modifiche, riattivazioni del servizio e ad ogni altra esigenza che gli utenti dovessero segnalare al personale dell'appaltatore medesimo.
11. Tenuto conto che la stazione appaltante ha ottenuto la registrazione EMAS (European Community's Eco-Management and Audit Scheme - Regolamento CE 25.11.2009 n. 1221/2009) da parte del Comitato Ecolabel-Ecoaudit (n. registrazione IT - 001019), l'appaltatore s'impegna ad una gestione del servizio improntata al rispetto dell'ambiente, secondo le indicazioni contenute nelle specifiche schede della procedura operativa n. 16 del Sistema di Gestione Ambientale e della Politica Ambientale della Comunità della Val di Non, allegato sub 4) al presente Capitolato speciale d'appalto.

Art. 10 – Obblighi a carico della stazione appaltante

- 1. La stazione appaltante provvede a:
 - a. effettuare le comunicazioni di cui al precedente art. 4 e le relative variazioni intervenute (cessazioni, attivazioni, variazioni di frequenza, ...);
 - b. effettuare il pagamento del corrispettivo dovuto per l'attività di servizio, secondo le modalità di cui al successivo art. 20.

Art. 11 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

- 1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";
 - b. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento", per quanto applicabile;
 - c. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
 - d. il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";
 - e. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

- lavoro”, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- f. la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
 - g. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;
 - h. la Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
 - i. il Regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
 - j. la L.P. 27 luglio 2007, n. 13, “Politiche sociali nella Provincia di Trento” e le relative norme attuative;
 - k. il bando per l’abilitazione al Mercato Elettronico (Me-PAT) indetto dalla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) per la categoria merceologica “Servizi socio-assistenziali” e i relativi allegati (Capitolato tecnico, Condizioni generali di contratto, Patto di integrità);
 - l. le norme del Codice civile.
- 2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del Codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente Capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
 - 3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di Legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni – legalmente consentite – che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le parti avevano originariamente voluto e assicurino un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle parti.

Art. 12 – Documenti che fanno parte del contratto

- 1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
 - a) il Capitolato tecnico “Servizi socio-assistenziali” approvato dalla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) e allegato al bando di abilitazione;
 - b) le “Condizioni generali di contratto” approvate dalla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) e allegate al bando di abilitazione;

- c) il "Patto d'integrità" approvato dalla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) e allegato al bando di abilitazione;
 - d) il presente Capitolato speciale;
 - e) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
 - f) l'offerta economica dell'appaltatore, comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali a carico dell'operatore economico;
 - g) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
 - h) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, con successive indicazioni di cui all'art. 26, comma 3, della L.P. n. 2/2016;
 - i) il modello "Elenco del personale impiegato per il servizio di assistenza domiciliare in appalto per la Comunità della Val di Non", di cui all'art. 32, comma 4 bis della L.P. n. 2/2016 e allegato sub 2 al presente Capitolato speciale;
 - j) il DUVRI, allegato sub 3 al presente Capitolato speciale;
 - k) il documento "Procedura operativa n. 16" del Sistema di Gestione Ambientale e della Politica Ambientale della Comunità della Val di Non, allegato sub 4 al presente Capitolato speciale;
 - l) l'atto di nomina a responsabile del trattamento dei dati per il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, di cui allo schema tipo allegato sub. 5 al presente Capitolato speciale;
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 13 – Durata del contratto

1. Il servizio, ad avvenuta stipulazione del contratto, ha inizio dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto di cui al successivo art. 18 e ha durata di anni 3 (tre).
2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.
3. Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

Art. 14 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e allegati, del presente Capitolato e dell'offerta tecnica, s'intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. L'importo contrattuale, per ciascun lotto, consiste nel prodotto del prezzo unitario per ora di servizio di assistenza domiciliare "fronte utente" erogata, risultante dall'applicazione del ribasso presentato in sede di gara, moltiplicato per il monte ore stimato di cui al precedente art. 1, comma 4. Tale importo è comprensivo di ogni onere posto a carico dell'appaltatore (spostamenti del personale, uso mezzi, riunioni, aggiornamento, materiale e strumenti di lavoro, ...).

3. Gli oneri per la sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso, sono pari a Euro 319,19 Iva esclusa per ciascun lotto, come meglio dettagliati nel DUVRI allegato sub 3) al presente Capitolato speciale.

Art. 15 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, ovvero provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto è comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 16 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.
5. Qualora, per l'estensione delle aree o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
6. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 17 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 18 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 19 – Corrispettivi

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento fissato delle prestazioni oggetto del contratto di servizio per ogni ora di prestazione di aiuto domiciliare "fronte utente", è quello risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara, più I.V.A. se dovuta, in base alle leggi vigenti. Esso è comprensivo di ogni onere posto a carico dell'appaltatore (spostamenti del

personale, uso mezzi, riunioni, aggiornamento, materiale e strumenti di lavoro, ...).

2. Il corrispettivo unitario di cui sopra, si intende valido ed imm modificabile per tutto il periodo di durata del contratto. Con detto corrispettivo l'appaltatore è del tutto compensato per il servizio reso senza alcun diritto a nuovi e/o maggiori emolumenti, salvo quanto disposto nel successivo comma.
3. Il corrispettivo unitario è fisso nel primo anno di durata del contratto. Decorso il primo anno di esecuzione dell'appalto, l'importo di aggiudicazione, al netto dell'IVA, è rivalutato annualmente secondo la variazione percentuale media annua dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), resa nota da ISPAT.
4. Le frazioni inferiori all'ora di aiuto domiciliare sono fatturate ad un costo in proporzione all'ora intera.
5. Per l'esecuzione di interventi di assistenza domiciliare con la compresenza di due operatori, conformemente a quanto previsto dal Progetto Assistenziale Individualizzato, è fatturata la somma delle prestazioni di ogni singolo operatore. In tutti gli altri casi l'onere del doppio operatore è a carico dell'appaltatore.
6. La Comunità non riconosce, oltre al corrispettivo unitario, ulteriori spese riferibili ai tempi di percorrenza necessari agli operatori dell'appaltatore per raggiungere i vari luoghi di lavoro ed il ritorno a casa, né i tempi di spostamento da un utente all'altro; saranno tuttavia riconosciuti i chilometri di percorrenza, secondo le tabelle previste per il personale dipendente della Comunità, effettuati per servizi di accompagnamento e trasporto di utenti (art. 3, comma 3, lett. a., ultimi punti), programmati in base al bisogno accertato dall'Assistente sociale della Comunità.

Art. 20 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore con cadenza mensile sulla base delle ore di prestazione di aiuto domiciliare "fronte utente" effettivamente erogate e con riferimento al prezzo unitario indicato al precedente art. 14, comma 2. In caso di variazione delle prestazioni contrattuali entro il limite di un quinto del valore originario, l'appaltatore è obbligato a prestare il servizio alle medesime condizioni previste nel contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 4 della L.P. n. 23/1990 e ss.mm. e ii. e dall'art. 27 della L.P.n. 2/2016. È fatto salvo quanto previsto al successivo art. 24, comma 3 in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente Capitolato.
3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50

per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

7. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, L.P. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.
9. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

Art. 21 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, s'impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 34.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 22 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Art. 23 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

3. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
4. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
5. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 24 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo indicato nell'offerta.
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
 - a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo

- delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
- b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
 - c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
 - d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.
- 4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
 - 5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della Legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
 - 6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
 - 7. L'appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 25 – Tutela dei lavoratori

- 1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 26 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. Fermo quanto stabilito dal successivo art. 28 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m., nonché della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti del comparto "Cooperative sociali" e integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:
 - a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - f) ROL ed ex festività;
 - g) modalità di cambio appalto.
2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL e CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.
3. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 27 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.P. n. 2/2016, l'appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. A tal fine è allegato sub 2) al presente capitolato, l'elenco del personale impiegato. È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli.
2. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività

dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l'aggiudicatario effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della L.P. n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della L.P. n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle parti medesime. In caso di dissenso, le parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'aggiudicatario invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.

3. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'elenco del personale, recante i dati contenuti nel modello allegato sub 1) al presente capitolato. L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.
4. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 34 del presente capitolato.

Art. 28 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 29 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore deve indicare nel contratto di appalto una sede/recapito sul territorio provinciale, dove eleggerà il proprio domicilio, anche ai sensi dell'art. 47 del Codice civile, nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale.

Art. 30 – Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno realizzate o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.
2. L'appaltatore comunica preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art. 31 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Comunità della Val di Non, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato.
3. Con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore assume, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del regolamento, l'incarico di Responsabile del trattamento dei dati, limitatamente ai dati necessari all'espletamento del servizio affidato.
4. I compiti, con relative istruzioni, e la responsabilità connessi all'espletamento del suddetto incarico sono comunicati dal titolare del trattamento con specifico e distinto atto redatto sulla base dello schema tipo allegato sub 5) al presente Capitolato.

Art. 32 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

5. La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento". Tale scheda tecnica dovrà riportare alla voce "stazione appaltante" i dati dell'Ente competente per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 33 – Obblighi assicurativi

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
4. La polizza assicurativa RCT deve prevedere la copertura dei danni a persone e a cose.
5. La polizza RCT deve essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 5.000.000,00.
6. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
7. A tale riguardo deve essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 2.500.000,00 per persona.
8. Copia delle polizze deve essere consegnata alla stazione appaltante prima della stipulazione del contratto.

Art. 34 – Penali

1. Qualora vengano accertate a carico dell'appaltatore inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato speciale d'appalto, ovvero mancanze e/o disservizi rilevanti rispetto alla corretta e regolare esecuzione delle prestazioni, la stazione appaltante applicherà le seguenti penali:

- per ogni contestazione di non regolare effettuazione del servizio: penale da un minimo di Euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di Euro 500,00;
 - per ogni contestazione di non qualificato svolgimento del servizio o mancato rispetto degli impegni: penale da un minimo di Euro 1.000,00 (mille/00) ad un massimo di Euro 2.000,00.
2. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
 3. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
 4. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 32 del presente capitolato.
 5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 35, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
 6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 35 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 36 – Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui al precedente art. 35, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato oltre i limiti previsti dall'offerta presentata in sede di gara;
 - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 23 del presente Capitolato speciale;
 - e) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro tre giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante.
 - f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici

- e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 21, comma 3, del presente Capitolato speciale;
- h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 34, ultimo comma, del presente Capitolato speciale;
 - i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - j) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
 - k) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati all'art. 9, commi 4 e segg. del presente Capitolato, senza deroga documentata da parte della stazione appaltante;
 - l) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia ambientale;
 - m) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - n) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - o) qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
- 2. I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
 - 3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.
 - 4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 37 – Recesso

- 1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 50/2016.

Art. 38 – Definizione delle controversie

- 1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
- 2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 39 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
 - "art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
 - I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente affidante (...), identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.
 - II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente affidante (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
 - III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente affidante (...)."
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

Art. 40 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente affidante (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 41 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 42 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 43 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del contratto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità della Val di Non, approvato con Deliberazione della Giunta della Comunità del 14 ottobre 2014 n. 137, ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante"*) e disponibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. Per ulteriori disposizioni in materia si rinvia al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Comunità della Val di Non 2020/2022, in sigla P.T.P.C.T., approvato con deliberazione del Comitato esecutivo n. 9 di data 29.01.2020 e disponibile sul sito istituzionale della stazione appaltante.

Art. 44 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato speciale.